RICHIESTA DI RIATTIVAZIONE FORNITURA

Dati del richiedente

Io sottoscritto/a _____ CF/P.IVA _____

Residente in via _____ N° _____ del Comune di _____

Provincia _____ E-Mail _____ Telefono _____

N° Documento _____ Rilasciato da _____

In qualità di

- ☐ Titolare dell'utenza (Erede)
- ☐ Delegato
- ☐ Affittuario
- ☐ Proprietario dell'immobile
- ☐ Altro _____

Identificazione della fornitura

Dove avviene il consumo di Energia Elettrica

Indirizzo _____ N° _____ del Comune di _____ Provincia _____

Piano _____ Interno _____ CAP _____

Soldogas
VENDITA GAS & POWER

Modulo: Richiesta di riattivazione fornitura

Identificazione Recapito bolletta
Da compilare solo se diverse da quello dell'identificazione fornitura

Indirizzo	N°	del Comune di	Provincia

Piano	Interno	CAP

Con la sottoscrizione del presente modulo, **il richiedente**

DICHIARA

1. che le informazioni sopra indicate sono esatte;
2. di essere edotto e di accettare tutte le spese derivanti dall'attivazione;
3. di allegare alia presente domanda copia di un documento di riconoscimento;
4. di aver preso visione dell'informativa sui trattamento dei dati personali(ai sensi dell 'artt. 13 e 14 D.lgs 196/03) trasmessa assieme alla domanda

Firma Richiedente

Data _____

_____

SOLDOGAS di Soldo Francesco & C. s.n.c.
P.zza San Rocco 5, 75017 Salandra (MT) - P. IVA 01073430777 - 0835 67.39.95 - soldogas.comm@gmail.com

DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL'IMMOBILE PRESSO CUI SI VUOLE LA FORNITURA **ELETTRICA**

(Art.1 comma 333, Legge n.311 del 30/12/2004)

In relazione alla fornitura di Gas, **il richiedente**, preso atto di quanto prescritto nell'art.76, del D.P.R. 445/2000 sulla responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci e dall'utilizzo di documenti contenenti falsità, sotto la propria responsabilità

COMUNICA

Che la fornitura si riferisce all'immobile così identificato in catasto:

Comune Amministrativo _____ Comune Catastale _____

Indirizzo _____ Numero civico _____ Edificio _____

Scala _____ interno/p.m _____

DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL'IMMOBILE

Codice comune catastale _____ Sezione urbana _____ Foglio mappa _____

Subalterno _____ Particella edificale _____ Segue particella (1) _____ Tipo particella (2) _____

(1) Compilare solo per gli immobili di Comuni per i quali vige il sistema del Catasto Tavolare. Riportare, in questo caso, il carattere "/" seguito dai 4 caratteri del denominatore.
(2) Compilare solo per gli immobili diversi da quelli urbani siti nelle Province di Trento e Bolzano. Può assumere solo i valori: F = fondiaria – E = edificale.

ATTENZIONE

Se la sezione "**Dati catastali identificativi dell'immobile" non è stata compilata**, deve essere barrata una delle seguenti caselle, per segnalare il motivo della mancata comunicazione.
Barrare con "X" una sola casella.

- ☐ Immobile non ancora iscritto al Catasto
- ☐ Utenza non relativa ad un immobile ovvero non iscrivibile in Catasto

Firma Richiedente

Data _____

_____

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ PER RIATTIVAZIONE IMPIANTO

(ai sensi del DPR 445 del 28 dicembre 2000, art. 47)

In relazione alla fornitura di Gas, **il richiedente**, preso atto di quanto prescritto nell'art.76, del D.P.R. 445/2000 sulla responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci e dall'utilizzo di documenti contenenti falsità, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che l'impianto d'utenza al servizio dell'immobile contraddistinto dai seguenti dati:

POD _____ Matricola misuratore _____

Ubicato in _____ Via _____ Civico _____

Nell'immobile di proprietà di _____

Rispetto all'ultima data di erogazione della fornitura gas metano al POD sopra riportato

Barrare la casella interessata

- ☐ E' STATO MODIFICATO (allegare la documentazione richiesta dalla Del. 40/14 dell'AEEGSI)
- ☐ NON E' STATO MODIFICATO
  - ☐ DI ESSERE IN POSSESSO DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'IMPIANTO COMPRESE LE APPARECCHIATURE COLLEGATE, RIPORTANTE LA NORMA* TECNICA APPLICABILE ALL'IMPIEGO _____
  - ☐ DI NON ESSERE IN POSSESSO DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO (solo per impianti realizzati e mai modificati prima della entrata in vigore della L. 46/90)

Firma Richiedente

Data _____ _____

CONDIZIONI GENERALI - FORNITURA DI ENERGIA

OFFERTA CARPE DIEM POWER
Cod. 000839ESVFL01XXCARPEDIEMPOWERS26

1.**Oggetto del contratto**

Oggetto del contratto è la fornitura di energia elettrica e dei servizi e prestazioni accessorie connesse, da parte del Fornitore al Cliente. Con le presenti condizioni generali di fornitura (le "Condizioni Generali") si indicano le condizioni e i termini ai quali SOLDOGAS SRL. (il "Fornitore") fornirà al Cliente energia elettrica attraverso le reti nazionali di trasporto, di trasmissione e di distribuzione locale, secondo le caratteristiche dei punti di prelievo e punti di riconsegna indicate al capoverso "Caratteristiche tecniche" del modulo Richiesta di Fornitura e alle condizioni economiche indicate nell'Allegato A (Condizioni Particolari del Contratto).

2. **Definizioni**

ARERA: Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita con Legge 14 novembre 1995, n. 481. Tutte le delibere ARERA (già AEEGSI) citate nella Richiesta di Fornitura e nelle Condizioni Generali sono pubblicate e disponibili nel sito internet www.arera.it. Cliente: cliente finale, persona fisica o giuridica, che acquista la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale per esclusivo proprio uso. Condizioni Particolari del Contratto: le condizioni tecnico economiche di fornitura di cui all'Allegato "SOTTOSCRIZIONE OFFERTA CAMBIO FORNITORE" (proposta di somministrazione). Distributore: distributore di energia elettrica territorialmente competente e/o società che gestisce l'impianto di distribuzione ed il servizio di trasporto del gas sulla rete di gasdotti locali dal punto di alimentazione al punto di riconsegna del Cliente. Fasce Orarie: sono le fasce di consumo di energia elettrica F1, F2, ed F3 come definite dalla delibera AEEGSI/ARERA n. 181/06 (Aggiornamento delle fasce orarie), che saranno eventualmente modificate in conformità ad eventuali future variazioni normative che l'ARERA deciderà di introdurre. Gruppo di Misura: l'insieme delle apparecchiature poste presso il punto di consegna dell'energia elettrica e del gas del Cliente finale, atte a misurare l'energia elettrica. Ore Peak (Picco): è la fascia di consumo di energia elettrica corrispondente alle ore comprese tra le 08.00 e le 20.00 dei giorni dal lunedì al venerdì. Ore Off Peak (Fuori Picco): è la fascia di consumo di energia elettrica corrispondente alle ore comprese dalle 00.00 alle 08.00 e dalle 20.00 alle 24.00 dei giorni dal lunedì al venerdì e tutte le ore del sabato e della domenica. Punto di prelievo (POD): punto fisico in cui l'energia viene consegnata dal Fornitore e prelevata dal cliente finale. Terna: società che gestisce la rete di trasporto nazionale (RTN) ed eroga il pubblico servizio di dispacciamento. Trimestre o Quarter: si intende uno dei quattro trimestri nel quale risulta suddiviso un anno solare (1° trimestre = gennaio, febbraio, marzo; ecc.).

3. **Perfezionamento del contratto**

3.1 Il contratto per la somministrazione di energia elettrica si conclude (e quindi è effettivo) nel momento in cui il Fornitore abbia manifestato al Cliente l'accettazione della proposta di somministrazione, con qualsiasi mezzo di comunicazione (telefono, mail, pec, raccomandata, fax). Qualora il Fornitore non manifesti l'accettazione del contratto entro 15 giorni solari dalla ricezione della proposta di somministrazione, quest'ultima non produrrà alcun effetto ed il Cliente non potrà pretendere alcunché, per qualsivoglia titolo o motivo, da parte di SOLDOGAS SRL.

3.2 Il Fornitore è libero di accettare la proposta di somministrazione a suo insindacabile giudizio e si riserva comunque di non accettare la proposta di somministrazione del Cliente nei seguenti casi:

a) se il Cliente è stato in precedenza inadempiente nei confronti di SOLDOGAS SRL o di altre società del Gruppo SOLDOGAS;

b) se il Cliente risulta iscritto nel registro dei protesti o soggetto a procedure esecutive e/o concorsuali, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare;

c) per eventuali ulteriori motivi tecnici, economici, amministrativi e gestionali;

d) nel caso in cui il gruppo di misura collocato presso il luogo di fornitura indicato dal Cliente risulti chiuso;

e) nel caso in cui il Cliente abbia riportato condanne penali definitive per i reati di furto e/o truffa.

3.3 Il Cliente dichiara e garantisce al Fornitore di avere ottenuto le autorizzazioni, concessioni e servitù servitù necessarie per l'allacciamento e che gli impianti in sua proprietà e/o disponibilità sono conformi alle norme CEI e alle vigenti disposizioni di legge, anche in materia di sicurezza.

3.4 Il Cliente dichiara e garantisce che i dati anagrafici e di residenza dal medesimo riportati nella Richiesta di Fornitura, nonchè risultanti al Distributore e al precedente fornitore, sono completi, aggiornati e corretti, e si impegna a comunicare tempestivamente al Fornitore eventuali variazioni dei medesimi per tutta la durata del contratto.

3.5 Il Cliente è tenuto ad informare il Fornitore se uno o più POD oggetto del contratto siano non disalimentabili ai sensi della vigente normativa di legge. Tale comunicazione dovrà essere effettuata, a mezzo raccomandata AR o PEC, entro 7 giorni dal verificarsi delle condizioni di non disalimentabilità.

4. **Requisiti di solvibilità del Cliente e garanzia del credito**

4.1 Il Cliente dichiara e garantisce di essere soggetto solvibile e di aver pagato al precedente fornitore tutte le fatture riferite alla fornitura di energia elettrica. Il Fornitore si riserva comunque di effettuare controlli sulla solvibilità del Cliente. All'esito di tali controlli il Fornitore potrà richiedere al Cliente, quale condizione di efficacia del contratto, la costituzione di garanzia bancaria irrevocabile ed a prima richiesta, o di deposito cauzionale per l'importo **pari a 5,16€ per ogni kW di Potenza impegnata, addebitato nella prima fattura utile e restituito senza specifica richiesta con la fattura di chiusura del rapporto contrattuale.** che verrà comunicato dal Fornitore, o di altra garanzia equivalente. È facoltà del Fornitore richiedere apposita garanzia al Clinete anche in corso di fornitura contrattuale. Il mancato versamento della garanzia richiesta darà diritto al Fornitore di risolvere il contratto.

4.2 Qualora il Cliente provenga dal Servizio di Salvaguardia o dal Servizio di Default, in assenza della costituzione di altre garanzie, il Fornitore si riserva la facoltà di chiedere al Cliente la costituzione di un deposito cauzionale di importo pari alla stima di due mensilità, pena la non attivazione della fornitura. Tale somma serve a garantire l'eventuale cessione del credito da parte dell'esercente la salvaguardia o il servizio di Default uscente ai sensi dell'articolo 13 dell'All. A della delibera AEEGSI/ARERA 258/15 e dell'articolo 39 ter TIVG così come modificato dalla delibera 84/2014/R/gas.

4.3 Qualora nel corso della fornitura la garanzia autonoma e/o il deposito cauzionale vengano escussi in tutto o in parte dal Fornitore a copertura di propri crediti, il Cliente sarà tenuto a ricostituire la suddetta garanzia e/o deposito cauzionale per gli importi originariamente previsti entro 10 (dieci) giorni da tale escussione o con addebito sulla prima fattura utile.

4.4 L'importo versato a titolo di deposito cauzionale verrà restituito infruttifero di interessi entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione degli effetti del Contratto, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute.

4.5 Qualora il Cliente rifiuti di offrire la garanzia bancaria e/o il deposito cauzionale, ovvero non ricostituisca le garanzie entro il termine indicato nella richiesta, il Fornitore potrà risolvere il contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

5. **Durata del contratto**

5.1 Il contratto ha una durata di dodici mesi e decorre dalla data di attivazione della fornitura, lo stesso sarà rinnovato con tacito assenso con le stesse condizioni contrattuali precedenti. Le condizioni potranno modificarsi solo se la SOLDOGAS SRL trasmette al cliente, con un preavviso di 60 giorni, le modifiche contrattuali. Nessuna modifica potrà essere apportata al contratto, prima dei 12 mesi di fornitura. Il cliente sarà libero di non accettare le nuove condizioni contrattuali senza penali.

5.2 Il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo formale disdetta da inviarsi a cura delle Parti a mezzo raccomandata a/r con almeno 60 giorni di preavviso rispetto alla naturale scadenza del contratto, tranne nei casi di cambio fornitore oppure di cessazione del punto su richiesta del Cliente, come regolato da ARERA.

6. **Tempi di attivazione della fornitura**

6.1 L'attivazione della fornitura avverrà secondo le tempistiche deliberate dall'autorità. Le forniture in bassa tensione potranno essere attivate entro il primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del contratto, purchè siano decorsi i tempi di ripensamento entro il giorno del mese di richiesta dello switch, ovvero alla data indicata dal Cliente, salvo eventi non dipendenti dalla volontà del Fornitore. La fornitura di energia elettrica è in ogni caso condizionata all'attivazione da parte dei soggetti competenti per il trasporto ed il dispacciamento. L'attivazione della fornitura decorre dalla data di effettiva titolarità di SOLDOGAS SRL. della fornitura. L'esecuzione del contratto dovrà essere ricondotta: - nel caso di attivazione presso un'utenza con contatore chiuso, alla data di apertura del contatore stesso; - nel caso di attivazione presso un'utenza con contatore aperto e in attesa di lettura di switching, alla data dell'effettuazione della lettura di switching. Nel caso in cui il Cliente richieda l'attivazione della fornitura di un impianto di utenza nuovo, il Fornitore provvederà all'attivazione nei termini e con le modalità indicate dalle società di gestione delle infrastrutture convolte. L'esecuzione del contratto e l'avvio della fornitura sono comunque condizionate dai limiti dell'estensione e delle potenzialità degli impianti del distributore locale. Nel caso in cui il Fornitore non potesse attivare la fornitura per eventuali impedimenti di qualsiasi natura, anche se contingenti e temporanei (a titolo esemplificativo e non esaustivo in caso di contatore chiuso e non opportunamente segnalato dal Cliente nell'ambito del contratto), provvederà a dare tempestiva comunicazione che il contratto dovrà considerarsi automaticamente risolto, senza nessun addebito di responsabilità in capo allo stesso

6.2 Qualora per cause non imputabili al Fornitore, la data di attivazione della fornitura non sia compatibile con la data di attivazione dei servizi di dispacciamento e di trasporto di energia elettrica, la stessa si intende differita alla prima data utile successiva. In tale caso al Fornitore non potranno essere attribuite responsabilità per eventuali danni subiti dal Cliente derivanti dal rinvio dell'attivazione della fornitura.

6.3 In caso di fornitura multisito, il Fornitore si riserva la facoltà di procedere all'attivazione della fornitura dei punti in modo differito. In tal caso, l'efficacia del Contratto decorrerà dall'attivazione della fornitura per il primo di essi.

6.4 Ogni eventuale esigenza di mutamento del POD e/o del punto di prelievo nel corso dell'esecuzione del contratto dovrà essere richiesta dal Cliente, attraverso il Fornitore, al distributore locale e sarà comunque subordinata all'accettazione da parte del Cliente della specifica proposta di contratto formulata dallo stesso distributore locale.

6.5 Nel caso in cui per l'allacciamento di un nuovo impianto di utenza energia elettrica si rendessero necessarie specifiche opere, il Cliente, per tramite del Fornitore, dovrà prendere i necessari accordi con l'impresa esercente il servizio di distribuzione alla cui rete locale è connesso il proprio impianto.

6.6 Il Fornitore può revocare la richiesta di switching a seguito della ricezione delle informazioni di cui all'articolo 16.4 dell'All. A della delibera AEEGSI/ARERA 258/15; con la conseguenza che non verrà data esecuzione al contratto di vendita e gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore verranno meno.

7. **Modalità di prelievo e di utilizzo dell'energia elettrica e del gas naturale**

7.1 Il Cliente si impegna ad utilizzare l'energia elettrica fornita per alimentare i siti previsti nella proposta di somministrazione, con divieto di utilizzo per usi differenti da quelli dichiarati e divieto di cessione a terzi. In caso contrario, il Cliente è obbligato a manlevare e tenere indenne il Fornitore verso qualunque terzo da qualsivoglia responsabilità, onere, o sopravvenienza anche fiscale. Ogni modifica negli utilizzi dell'energia oggetto della presente fornitura deve essere preventivamente comunicata al Fornitore e da questi accettata per iscritto. Nel caso in cui la comunicazione di variazione d'uso non sia stata effettuata e comporti una diversa applicazione di tariffe e/o imposte, dirette od indirette, il Fornitore si riserva il diritto di rifatturare i consumi dell'utenza secondo i corretti valori tariffari e/o fiscali a decorrere dal momento in cui la modifica è stata realizzata.

7.2 Non sono consentiti prelievi eccedenti la potenzialità massima installata; il Cliente risponde di tutti i danni causati da un prelievo in eccesso. Il Fornitore non potrà in nessun caso essere ritenuto responsabile per incidenti occorsi al Cliente o a terzi in conseguenza dell'uso improprio dell'energia elettrica senza l'osservanza delle norme di sicurezza.

8. **Trasporto, distribuzione, connessione e dispacciamento**

8.1 Energia elettrica - Il Fornitore stipulerà, ovvero conferirà mandato per la stipula, per tutti i siti oggetto della fornitura, in nome proprio e per conto del Cliente, il contratto di dispacciamento con TERNA e il contratto per il servizio di trasporto e per la gestione della connessione con il Distributore locale, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente. A tale proposito il Cliente conferisce al Fornitore mandato senza rappresentanza a stipulare in nome proprio e per conto del Cliente stesso i suddetti contratti. Il Cliente conferisce, inoltre, al Fornitore mandato con rappresentanza per la sottoscrizione del Contratto di Servizio di Connessione alla Rete Elettrica allegato al Contratto di Trasporto, per tutta la durata del rapporto contrattuale. Il Fornitore potrà applicare, sulla base dei costi dallo stesso sostenuti per la gestione del profilo di prelievo del Cliente, un corrispettivo forfetario all'energia consumata dal Cliente, maggiorata delle perdite di rete, a copertura degli oneri di Sistema legati allo sbilanciamento tra prelievi orari previsti e prelievi effettivi. Tutte le eventuali variazioni alla normativa inerente il servizio di trasporto citato al precedente comma o all'importo dei corrispettivi previsti saranno automaticamente recepite nel Contratto che sarà pertanto, di volta in volta, adeguato alle nuove regole vigenti.

8.2 Elettricità - I costi di trasporto e di dispacciamento ed oneri di sistema saranno fatturati secondo quanto riportato nelle condizioni economiche pubblicate dai testi ARERA, aggiornati mensilmente e/o trimestralmente. Nel caso di variazioni e/o conguagli, il Fornitore si impegna ad accreditare e/o addebitare al Cliente i relativi importi. Il Fornitore si riserva la possibilità di addebitare al cliente gli eventuali oneri richiesti dalla società di distribuzione per le operazioni di attivazione/disattivazione della fornitura e gestione anagrafica dei clienti oltre ai costi di gestione delle pratiche.

9. **Partecipazione alla procedura di assegnazione di diritti DCT** (capacità sull'interconnessione con l'estero) e di diritti CIP6 (di cui all'art. 3, comma 12, del D. Lgs n. 79/99)

Il Fornitore, in qualità di mandatario del contratto di dispacciamento e trasporto, parteciperà alle procedure di assegnazione della capacità di trasporto internazionale (diritti DCT) e alle procedure di assegnazione della capacità produttiva nazionale (diritti "CIP 6") previste dalla normativa vigente. Gli eventuali benefici derivanti dall'assegnazione dei diritti DCT e dei diritti CIP6 acquisiti dal Fornitore saranno da intendersi inclusi nei corrispettivi di fornitura previsti dalle condizioni particolari di contratto.

10. **Obblighi fiscali**

10.1 Tutti i corrispettivi previsti nel Contratto ed inerenti la fornitura sono da considerarsi al netto di qualsivoglia diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future i cui oneri sono a carico del Cliente, salvo che non siano espressamente posti dalla legge o dal Contratto a carico del Fornitore e senza facoltà di rivalsa. Qualora il Cliente benefici di un regime di IVA agevolato dovrà fornire indicazione compilando l'apposita sezione della Richiesta di Fornitura ed eventuali allegati; nel caso in cui risulti esente IVA, dovrà fornire la relativa dichiarazione di Intenti: in tal caso verrà applicata l'aliquota IVA in vigore fino a ricezione da parte del Fornitore della relativa dichiarazione di intenti. Ove previsto dalla normativa vigente, il Fornitore provvederà per conto del Cliente ad assolvere agli obblighi fiscali nei confronti dell'Agenzia delle Dogane di competenza territoriale, effettuando i versamenti (acconto e saldo in base alla legge n. 30/97 e s.m.i.) con addebito dei relativi importi mensili nelle fatture al Cliente. Tale servizio sarà reso gratuitamente al Cliente.

10.2 Qualora il Cliente benefici di eventuale esenzione delle accise, dovrà fornire dichiarazione di utilizzo dell'energia elettrica ai fini dell'esenzione delle accise inviata all'Agenzia delle Dogane della provincia di competenza, secondo quanto definito dall'art. 1 del D. Lgs. n. 26/07 e dalla circolare n. 17/D del 28/05/2007 dell'Agenzia delle Dogane (disponibile nel sito internet dell'Agenzia delle Dogane www.agenziadogane.it). In caso di omessa dichiarazione in merito alla modalità di pagamento delle imposte, il Fornitore provvederà al versamento delle stesse per conto del Cliente. Nel caso in cui la modalità di versamento delle imposte applicata dal Fornitore risultasse non corretta per omessa o erronea dichiarazione del Cliente, resteranno a carico del Cliente stesso gli oneri conseguenti alla regolarizzazione della posizione nei confronti dell'Agenzia delle Dogane.

10.3 Il Cliente è edotto che, qualora ometta o comunichi in maniera inesatta la dichiarazione dei dati catastali (allegata al contratto), l'Amministrazione Finanziaria potrà applicare una sanzione amministrativa da euro 103,00 ad euro 2.065,00 (art. 13 DPR 605/1973 e s.m.i.). Il Fornitore, ai sensi della circolare 44/E del 19/10/2005, è tenuto a segnalare all'Agenzia delle Entrate l'omessa comunicazione dei dati catastali da parte del Cliente.

10.4 Il Cliente è l'unico soggetto responsabile dell'esattezza e della veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti al Fornitore in esecuzione del presente contratto. Pertanto, manleva e tiene indenne il Fornitore da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte determinate sulla base delle istanze, delle dichiarazioni e delle comunicazioni prodotte. In caso di mancata veridicità e/o omissione dei dati e delle dichiarazioni fornite, saranno poste a carico del Cliente eventuali differenze di imposte, sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed ogni altra somma che il Fornitore fosse tenuto a pagare all'Amministrazione finanziaria e/o alle Province e/o qualunque altro ente coinvolto, a prescindere dalla legittimità della pretesa avanzata nei confronti del Fornitore dall'Amministrazione finanziaria e/o dalle Province e/o da qualunque altro ente coinvolto. Il Cliente si impegna a corrispondere entro e non oltre cinque giorni le somme richieste. L'esito positivo, comprovato e definitivo di qualsiasi iniziativa difensiva che le Parti abbiano posto in essere a tutela dei propri interessi e ragioni con l'Amministrazione finanziaria e/o le Province e/o qualunque altro ente coinvolto, darà diritto al Cliente di essere rimborsato degli importi corrisposti ai sensi del precedente comma, nei limiti in cui il Fornitore abbia ottenuto un rimborso dall'Amministrazione finanziaria e/o dalle Province e/o da qualunque altro ente coinvolto. Il Fornitore sarà tenuto a rimborsare al Cliente le somme dal medesimo versate per i titoli di cui al presente articolo che dovessero risultare non dovute all'Amministrazione finanziaria e/o alle Province e/o a qualunque altro ente coinvolto a condizione che il Cliente abbia chiesto al Fornitore, in tempo utile ed entro i termini di legge, di attivarsi presso gli organi competenti al fine di ottenere il rimborso delle predette somme. Il Fornitore adempierà al suddetto obbligo nella misura in cui otterrà il predetto rimborso dall'Amministrazione finanziaria e/o dalle Province e/o da qualunque altro ente coinvolto.

10.5 La violazione da parte del Cliente di una qualsiasi delle obbligazioni poste a suo carico dal presente articolo comporterà la risoluzione di diritto del contratto di fornitura ex art. 1456 c.c.

11. **Fatturazione e pagamenti**

11.1 Energia elettrica - Secondo la frequenza di fatturazione indicata nella richiesta di fornitura (mensile e/o bimestrale a discrezione della Soldogas srl), il Fornitore fatturerà al Cliente, per ogni POD indicato, gli importi corrispondenti ai quantitativi di energia consumati nel periodo oggetto di fatturazione, così come comunicati dal Distributore, alle condizioni stabilite nelle Condizioni Particolari di Contratto di cui alla scheda sintetica che il cliente dichiara di aver ricevuto con la firma del presente contratto di seguito chiamato " ALLEGATO A". La fattura includerà anche corrispettivi, maggiorazioni, oneri e penali che fossero dovuti per effetto del Contratto o della normativa vigente. Inoltre la stessa includerà anche le spese dovute a Terna e ai gestori delle reti cittadine oltre la presenza di tasse, accise e altri oneri inserite per legge e normativa. Le fatture avranno scadenza minima come da normative imposte dalle autorità competenti.

11.2 Gas naturale – NON APPLICABILE

. 11.3 Il Cliente si impegna a corrispondere l'importo indicato in fattura entro il termine di scadenza previsto e mediante la modalità di pagamento sottoscritta nella Richiesta di Fornitura. Il Fornitore si riserva la facoltà di non emettere note di accredito, se non su specifica richiesta del cliente, attendendo che i consumi successivi equivalgano il valore della nota di accredito da emettere. Nel caso in cui non risultino disponibili, nei termini previsti per la fatturazione, i dati dei consumi di energia elettrica, il Fornitore emetterà fattura provvisoria sulla base delle migliori previsioni di consumo disponibili. La fattura di conguaglio sarà emessa non appena noti i consumi effettivi. Il Fornitore addebiterà o accrediterà al Cliente anche eventuali importi derivanti da conguagli o rettifiche che fossero dovuti a seguito della lettura finale da parte del Distributore effettuata successivamente alla cessazione della Fornitura. L'eventuale compensazione tra debiti e crediti del Cliente relativi alla fornitura di energia elettrica può avvenire solo in seguito a richiesta scritta del Cliente e previa espressa accettazione del Fornitore ovvero su iniziativa del Fornitore.

11.4 Dal 1 febbraio 2014, in esecuzione del Regolamento UE n.260/2012 e del Provvedimento applicativo della Banca d'Italia del 22 febbraio 2013, i pagamenti con domiciliazione bancaria verranno effettuati attraverso il servizio denominato "Sepa Direct Debit". L'autorizzazione all'addebito s'intende rilasciata al Fornitore e rimarrà valida ai fini degli addebiti diretti effettuati con "Sepa Direct Debit" (art. 7 del Reg. n. 260/2012). In ottemperanza degli artt. 23 e 24 del D.Lgs. 196/2003 il Cliente presta il proprio consenso al trattamento da parte del Fornitore dei propri dati personali ed, in particolare, autorizza il Fornitore a riportare il codice IBAN sui documenti di fatturazione.

11.5 Le parti concordano che i pagamenti, in presenza di fatture insolute, saranno imputati dl diritto a saldo, anche parziale, delle fatture scadute in data più remota e, in presenza di più fatture con medesima scadenza, proporzionalmente agli importi delle fatture stesse, indipendentemente dal prodotto fatturato e dall'eventuale diversa indicazione del Cliente.

11.6 Qualora al Fornitore vengano addebitati importi dal Fornitore uscente, relativi a morosità pregresse del Cliente, oneri accessori e di servizio, relativi alla fornitura pregressa, tali importi saranno addebitati al Cliente e computati nella prima fattura utile successiva. Nel caso di Cliente alimentato in BT, qualora si verifichino le condizioni previste dalla Delibera ARG/elt 191/09 e s.m.i. di attivazione del Sistema Indennitario, il Fornitore è obbligato ad applicare al Cliente, nella prima fatturazione utile, il corrispettivo CMOR relativo a corrispettivi non pagati al precedente fornitore di energia elettrica. 11.7 Il Fornitore si riserva la possibilità di accedere al Sistema Indennitario regolato dalla Delibera ARG/elt 191/09 e s.m.i. qualora le condizioni del Cliente alimentato in BT a seguito della cessazione del contratto lo permettano.

11.8 In caso di pagamento attraverso assegni/cambiali o RID/SDD risultati insoluti, il Cliente dovrà corrispondere l'ammontare dell'importo dovuto, eventuali penali e spese commissionate dalla Banca. A discrezione del fornitore, in caso di pagamento attraverso assegni/cambiali risultati insoluti, potrà essere addebitata una penale di Euro 20,00 (venti/00).

12. **Accertamento dei consumi e garanzie per la verifica della correttezza della misurazione dei consumi di gas**

La lettura degli apparecchi di misura sarà eseguita dal Distributore in ottemperanza alle delibere dell'AEEGSI/ARERA. Il Cliente si impegna a tal fine a consentire l'accesso dei tecnici preposti al contatore laddove questo sia situato in locali dei quali abbia l'esclusiva disponibilità. Il Fornitore mette a disposizione una modalità di autolettura dei consumi valida ai fini della fatturazione che sarà fatta a conguaglio. Il Cliente potrà richiedere l'accertamento del funzionamento del gruppo di misura. I costi della verifica sono determinati dall'azienda di distribuzione locale che sarà chiamata ad intervenire e verranno gestiti secondo quanto definito dalla normativa corrente oltre ai costi di gestione della pratica.

13**. Condizioni economiche della fornitura ed altri oneri / servizi a carico del Cliente**. L'adesione all'offerta commerciale (Condizioni Particolari di Fornitura) prevede un prezzo indicizzato al Prezzo Unico Nazionale (PUN medio mensile per fascia) come da pubblicazione del GME. Detto prezzo sarà variabile mensilmente, sarà maggiorato di uno SPREAD pari a 0,015 €/KWh, al netto delle perdite. Il prezzo comprensivo di perdite, sarà pari al PUN medio per fascia + 0,0165 KWh. Il valore delle perdite è pari al 10% dell'energia prelevata, per cui pari a 0,0015 €/ KWh. Il prezzo mensile per fasce del PUN è scaricabile dal sito del Gestore dei Mercati Energetici (http://www.mercatoelettrico.org). I servizi di vendita in quota fissa sono pari a 120 Euro/POD/ANNO (10 Euro/POD/MESE). Così come previsto e disciplinato dall'ARERA, sono fatturati al cliente i costi per il dispacciamento, i Servizi di rete e gli oneri generali di sistema, quali trasporto, compreso l'onere per la capacità produttiva capacity market), misura e distribuzione dell'energia elettrica, composti da quote fisse e quote variabili, ivi compresa la componente Asos (energia elettrica rinnovabile). Alle normali tariffe di vendita e distribuzione dell'energia elettrica vanno aggiunte le imposte, quali le accise e l'IVA. Saranno inoltre fatturati al cliente eventuali e/o ulteriori oneri, corrispettivi, componenti tariffarie e/o maggiorazioni eventualmente introdotti dal Distributore locale, da TERNA e dall' ARERA. **Per saperne di più sui valori vigenti dei corrispettivi afferenti al dispacciamento, alla tariffa per l'uso della rete e agli oneri generali di Sistema, è possibile consultare il sito dell'Autorità al seguente link: https://www.arera.it/consumatori/valori-rete-oneri-domestici-ee.**

14. **Ritardo nei pagamenti**

14.1 Al ricevimento della fattura, il Cliente dovrà effettuare il pagamento del corrispettivo ivi esposto entro la data di scadenza e con le modalità indicate sulla fattura stessa. In caso di mancato, ritardato o parziale pagamento di una o più fatture, il Cliente dovrà corrispondere, oltre all'ammontare degli importi dovuti, eventuali penali e spese occorse per il recupero del credito ed un interesse di mora per ogni giorno di ritardo a partire dal giorno successivo alla scadenza della fattura rimasta insoluta, in misura pari al tasso di interesse fissato dalla BCE (Banca Centrale Europea maggiorato di di 3,5 punti percentuali. Il cliente corrisponderà al fornitore, inoltre, un corrispettivo fisso per le spese del sollecito scritto pari a Euro 5,00 (cinque/00) IVA esclusa e Per raccomandate A/R un corrispettivo pari a Euro 10,00 (dieci/00) IVA esclusa.

14.2 In caso di mancato pagamento di una fattura entro la data di scadenza il Fornitore, fermo restando il diritto di risolvere il contratto, si riserva di attivare le procedure previste in caso di morosità, inviando al Cliente, a mezzo raccomandata o PEC, apposita comunicazione di messa in mora con l'indicazione del termine ultimo di pagamento, decorsi i quali, il Fornitore attiverà le procedure per la sospensione del punto per morosità. Per i siti connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura il Fornitore procederà con una riduzione della potenza pari al 15% (quindici percento) della potenza disponibile e, decorsi 15 (quindici) giorni dalla data di riduzione senza che il pagamento venga perfezionato, procederà con la sospensione integrale. L'avvenuto pagamento del proprio debito dovrà essere comunicato e dimostrato dal Cliente mediante presentazione di idonea documentazione attraverso fax, raccomandata A/R o PEC. 14.3 Le utenze verranno riattivate solamente a seguito del pagamento del debito maturato sino al giorno del pagamento.

14.4 Il Fornitore, peraltro, sempre per tramite del Distributore, potrà procedere, senza alcun preavviso al Cliente, all'immediata sospensione delle forniture in caso di accertato prelievo fraudolento (compresa l'ipotesi di riattivazione non autorizzata a seguito di sospensione per mora).

14.5 In ogni caso è comunque fatta salva ogni altra azione per il recupero del credito e il risarcimento dell'eventuale danno subito dal Fornitore.

14.6 Il Cliente è tenuto a pagare le spese relative alla sospensione e all'eventuale riattivazione della fornitura previste dalla normativa vigente e dai prezziari delle società di distribuzione, nonché gli oneri maturati fino alla completa sospensione o cessazione della fornitura e dei relativi servizi associati, inclusi eventuali spese, costi e oneri aggiuntivi ed eventuali penali per ritardato pagamento conseguenti alla sospensione e/o risoluzione del Contratto.

14.7 In caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura il Cliente avrà diritto ad un indennizzo automatico così come previsto dall'art. 3.6 dell'Allegato A della delibera 258/15.

14.8 La concessione di eventuali dilazioni di pagamento non comporterà l'interruzione del calcolo degli interessi di mora.

15. **Recesso**

15.1 Ai sensi dell'art. 4 e ss. della Delibera 144/2007 e s.m.i.: - Il Cliente finale in bassa tensione può esercitare diritto di recedere dal contratto al fine di cambiare Fornitore dando un preavviso di tre mesi; - il Cliente finale può esercitare diritto di recedere dal contratto senza il fine di cambiare Fornitore dando un preavviso di un mese; tale termine di preavviso diventa pari a dodici mesi qualora venga sottoscritto dal Cliente un prodotto che preveda l'applicazione di corrispettivi fissi ovvero in caso di utenze in media tensione.

15.2 La volontà di esercitare diritto di recesso al fine di non cambiare esercente deve essere esercitata in forma scritta mediante la compilazione e l'invio al Fornitore dell'apposita modulistica per la chiusura del contatore. Il recesso si considera efficace a tutti gli effetti solo ed esclusivamente con l'apposizione dei sigilli al contatore da parte del personale autorizzato dal Distributore. La volontà di esercitare diritto di recesso al fine di cambiare esercente può essere esercitata dal cliente finale avvalendosi del nuovo esercente e il termine di preavviso decorre a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Fornitore. Il Cliente dovrà consentire al Distributore e/o a chi di competenza di effettuare la lettura del contatore per il rilievo dell'ultimo consumo alla data di scadenza del termine di preavviso. Qualora il Cliente non rispetti i termini o le modalità di esercizio del diritto di recesso questo sarà inefficace.

15.3 Sia nel caso di disdetta sia nel caso di recesso, la fatturazione dei consumi si conclude con l'emissione dell'ultima fattura a seguito dell'apposizione dei sigilli al contatore o, nel caso di subentro di altro Fornitore, con l'acquisizione a sistema della data e della lettura del contatore stabilita per il subentro in questione.

15.4 La riattivazione del contatore, quando lo stesso sia stato chiuso e sigillato, potrà essere effettuata esclusivamente dal Distributore solo dopo che sia stato perfezionato un nuovo contratto di vendita. In difetto di ciò, il consumo sarà considerato abusivo con tutte le conseguenze di legge.

15.5 Diritto di ripensamento: il cliente finale – persona fisica, che abbia sottoscritto la Richiesta di Fornitura in luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore o attraverso forme di comunicazione a distanza, può esercitare il diritto di recedere dal contratto senza oneri e senza indicarne le ragioni - ai sensi del D. LGS.206/2005 - entro 14 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'accettazione del Fornitore. Per esercitare il diritto di ripensamento è sufficiente inviare dichiarazione esplicita attestante l'intenzione di recedere dal contratto (tramite e-mail, fax o lettera racc. AR ai recapiti indicati nell'art. 19). Qualora il cliente usufruisca del servizio prima del decorso del termine per il diritto di ripensamento sarà tenuto al pagamento della fornitura.

16. **Risoluzione del contratto**

16.1 Ferme restando le cause di recesso e/o risoluzione previste dal Contratto o disposte per legge, ed in particolare le disposizioni degli artt. 4, 10 e 14 delle presenti Condizioni Generali, il Contratto potrà essere risolto anticipatamente dal Fornitore mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata A/R o pec, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., al verificarsi di una o più delle seguenti circostanze: a) impedimento all'accesso ai misuratori per effettuare la lettura o svolgere altre operazioni di manutenzione; b) manomissione o alterazione dolosa dei misuratori, dei sigilli o dei contrassegni; c) prelievi fraudolenti di energia elettrica e gas abusando dei servizi forniti dal Fornitore o dal Distributore; h) persona fisica o giuridica sottoposta a procedure esecutive, fallimentari e concorsuali; i) cambio o modifica della ragione o della denominazione sociale non seguito dalla stipulazione di un nuovo contratto di fornitura; l) scioglimento, liquidazione o cessazione dell'attività.

16.2 La risoluzione sarà efficace a decorrere dalla fine del mese successivo a quello d'invio della relativa comunicazione, e comunque in accordo con i tempi tecnici necessari per il Fornitore per svolgere tutte le attività conseguenti la conclusione del rapporto. Nei limiti di legge, sono a carico del Cliente tutti gli oneri maturati fino alla completa cessazione della fornitura di energia elettrica e dei relativi servizi associati, inclusi eventuali costi e oneri aggiuntivi conseguenti alla risoluzione del Contratto.

17. **Cessione del contratto, subentro nel contratto e divieto di sub-fornitura.**

17.1 Il Fornitore è libero di non accettare richiesta di voltura; nel caso di non accettazione di richiesta di voltura il contratto si deve intendere valido ed efficace tra le parti originarie. Il Cliente potrà cedere il Contratto solo con il preventivo consenso scritto del Fornitore. Ai sensi dell'art. 2558 c.c. tale consenso non è necessario in caso di cessione di azienda o rami di azienda del Cliente, o di operazioni straordinarie afferenti il Cliente quali fusioni e scissioni, che comportino il trasferimento del e/o la successione nel Contratto, fatto salvo il diritto del Fornitore di recedere dal contratto entro 3 mesi dalla notizia del trasferimento se sussiste giusta causa. In deroga all'art. 2558, primo comma del c.c. e, conformemente al suo secondo comma, il consenso del fornitore alla cessione di azienda di cui sopra è invece necessario qualora il cessionario sia soggetto giudicato meno solvibile rispetto all'originario contraente. In questo senso, il cliente si obbliga a sottoporre preventivamente, mediante comunicazione per posta certificata, al fornitore i dati di bilancio del nuovo contraente cessionario. Resta inteso che la parte cessionaria del Contratto (o il successore del Cliente) sarà in ogni caso obbligato in solido con il cedente nei confronti del Fornitore in relazione a tutti i crediti sorti o comunque maturati prima e fino al momento di tale trasferimento, ancorché non ancora fatturati dal Fornitore al Cliente.

17.2 Il Fornitore si riserva la facoltà, dandone avviso al Cliente, di cedere/trasferire il rapporto di fornitura ad altra impresa autorizzata allo svolgimento del servizio di vendita di energia elettrica, anche non appartenente a SOLDOGAS SRL., garantendo comunque al Cliente il mantenimento degli stessi termini e condizioni disciplinati dal presente contratto. Resta in ogni caso salva la facoltà del Fornitore di cedere in qualsiasi forma a terzi i crediti derivanti dal Contratto.

17.3 In caso di subentro immediato di un nuovo cliente ad una fornitura in essere (mantenendo la fornitura all'immobile senza soluzione di continuità) per effetto di vendita, cessione in locazione o comodato o a qualunque altro titolo anche precario a terzi, il titolare della fornitura e il subentrante nella fornitura dovranno congiuntamente comunicare l'intenzione l'uno di recedere e l'altro di subentrare e la lettura di conguaglio e di inizio nuova fornitura, rimanendo diversamente obbligati in solido. Il subentrante dovrà stipulare un nuovo contratto previa presentazione dei documenti richiesti dal Fornitore. Rimane inteso che in nessun caso la disdetta e/o il recesso e/o la successione di terzi nell'utenza potrà essere utilizzata quale pretesto per non pagare fatture scadute del Fornitore.

17.4 Al Cliente è fatto assoluto divieto di sub-fornitura.

18. **Variazioni contrattuali per modifiche normative e variazioni unilaterali di clausole contrattuali**.

18.1 Il Contratto costituisce la manifestazione integrale delle intese intervenute tra il Cliente e il Fornitore relativamente all'oggetto dello stesso e prevale su qualunque accordo o intesa precedente intervenuta tra le medesime parti relativamente all'oggetto dello stesso.

18.2 Il Contratto recepirà in maniera automatica ogni obbligo imposto dalla legge o da provvedimenti di Pubbliche Autorità (quali, ad esempio, l'AEEGSI/ARERA) ed al contempo sarà automaticamente abrogata ogni clausola incompatibile con i suddetti obblighi. Ove necessario il Fornitore indicherà al Cliente le conseguenti modifiche e i relativi effetti.

18.3 Senza pregiudizio per le disposizioni precedenti, ed in virtù di quanto previsto dall'art. 13 della Delibera AEEGSI/ARERA n. 104/10 e s.m.i., il Fornitore in caso di giustificato motivo ha facoltà di apportare unilateralmente (salvo la facoltà di recesso del Cliente di cui al seguente comma) qualunque modifica alle condizioni economiche, normative o tecniche del Contratto (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il mutamento delle condizioni del mercato o delle proprie politiche commerciali).

18.4 Qualora desideri esercitare tale facoltà, il Fornitore – tre mesi prima dell'entrata in vigore delle clausole modificate – dovrà comunicare espressamente e in forma scritta al Cliente le modifiche apportate al Contratto, indicando il testo completo delle stesse, illustrando gli effetti delle variazioni e la loro decorrenza, e specificando altresì il termine e le modalità per la comunicazione da parte del Cliente dell'eventuale volontà di esercitare il recesso senza oneri.

19. **Identificazione dipendenti SOLDOGAS SRL. e comunicazioni relative al contratto e reclami**.

19.1 Tutti i dipendenti e gli incaricati di SOLDOGAS SRL. sono muniti di apposita tessera di riconoscimento che dovranno esibire nell'espletamento delle loro funzioni. Il cliente potrà formulare in qualunque momento richieste di informazioni, reclami per iscritto e verifiche del corretto funzionamento del contatore, a mezzo FAX al n° 0838/679942 oppure tramite posta ordinaria indirizzata a SOLDOGAS SRL , Piazza San Rocco,5, 75017 Salandra (MT), oppure per posta elettronica all'indirizzo soldogas.comm@gmail.com o ancora mediante la compilazione degli appositi moduli disponibili sul sito internet www.soldogas.it.

19.2 E' fatta salva la possibilità per il Cliente di inviare al Fornitore il reclamo o la richiesta scritta di informazioni senza utilizzare il modulo predisposto dal Fornitore, purché la comunicazione contenga almeno i seguenti elementi minimi necessari a consentire l'identificazione del Cliente che sporge reclamo e l'invio della risposta motivata scritta: a) ragione sociale/denominazione sociale; b) indirizzo di fornitura; c) indirizzo postale, se diverso dall'indirizzo di fornitura, o telematico; d) servizio a cui si riferisce il reclamo.

19.3 Il Fornitore si riserva di inviare, altresì, le comunicazioni con nota in fattura. Nel caso in cui il Fornitore debba inviare comunicazioni al Cliente, al fine di segnalare inadempimenti di qualsivoglia natura o per richiedere documentazione prevista contrattualmente e non resa disponibile al momento della stipula contrattuale (es. Dati Catastali), si riserva di addebitare in fattura i relativi costi di spedizione sostenuti.

19.4 Il Fornitore potrà, a sua discrezione e in via facoltativa, senza che costituisca adempimento di obbligazioni dedotte nella presente Richiesta di Fornitura, mettere a disposizione del Cliente aree riservate del proprio sito internet www.soldogas.it contenenti, fra l'altro, dati relativi al livello dei consumi del Cliente in relazione ai servizi fruiti. Rimane inteso che, qualora il Fornitore decida di mettere a disposizione del Cliente tale servizio, la fruizione dello stesso sarà subordinata all'accettazione da parte del Cliente dei termini e delle condizioni che verranno sottoposte alla sua attenzione al primo accesso.

20. **Limitazioni di responsabilità e impossibilità sopravvenuta della prestazione**

20.1 Il Fornitore non risponde di eventuali danni subiti dal Cliente salvo che gli stessi gli siano imputabili a titolo di dolo o colpa grave.

20.2 La fornitura è erogata con continuità e può essere temporaneamente interrotta, in tutto o in parte, da parte dei Distributori rispettivamente competenti per territorio, in caso di pericolo, per ragioni di servizio (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, manutenzione, riparazione di guasti, interventi di ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico) o per motivi di sicurezza del sistema. Dette interruzioni, così come le interruzioni o le limitazioni della fornitura dovute a cause accidentali, a cause di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore, non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o risarcimento a carico del Fornitore stesso né potranno essere invocate quale motivo per la risoluzione del contratto.

20.3 Il Fornitore non può essere chiamato a rispondere di eventuali danni subiti dal Cliente e conseguenti a problemi di natura tecnica concernenti gli impianti di proprietà del Distributore e dallo stesso gestiti e/o l'impianto interno di proprietà del Cliente stesso ovvero la consegna dell'energia elettrica quali, a mero titolo esemplificativo i) interruzione della continuità della fornitura o del servizio di trasporto e distribuzione ; ii) eventuali anomalie derivanti dalla gestione della connessione degli impianti del Cliente alle reti di distribuzione.

20.4 Comunque nessuna delle parti sarà responsabile verso l'altra per danni o perdite causate da eventi eccezionali al di fuori del proprio ragionevole controllo.

20.5 Qualora, dopo l'attivazione della somministrazione, intervengano provvedimenti di Pubbliche Autorità tali da rendere al Fornitore, in tutto o in parte, impossibile l'adempimento degli obblighi posti a suo carico dal contratto, il Fornitore ne darà immediata comunicazione al cliente. Se l'impossibilità sopravvenuta è totale, a decorrere dalla data indicata nella comunicazione del Fornitore, il presente contratto s'intenderà risolto. Se

l'impossibilità è parziale, il Fornitore ha la facoltà, contestualmente alla comunicazione di cui sopra, di ridurre proporzionalmente le prestazioni dovute, oppure recedere dal contratto, con un preavviso di sei mesi. Nel caso in cui il Fornitore non eserciti la facoltà di recesso, il contratto continuerà ad avere esecuzione per la parte rimasta eseguibile, fatta salva la facoltà del Cliente di recedere, con un preavviso di un mese, nei casi previsti dall'Art. 1464 del Cod. Civ., mediante dichiarazione a mezzo raccomandata a/r da spedire entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione del Fornitore.

21. **Standard qualitativi e indennizzi automatici**

21.1 Gli indennizzi automatici per il mancato rispetto degli standard specifici di qualità commerciale verranno erogati in maniera ed in misura regolata dalla normativa vigente (delibere AEEGSI/ARERA n. 164/08 e delibera AEEGSI/ARERA 333/07). Gli indennizzi automatici sono corrisposti al Cliente con accredito nella prima fattura utile ovvero rimessa diretta, entro 90 giorni dalla intervenuta violazione.

21.2 Al ricorrere di una delle ipotesi di cui all'art. 14 della Delibera AEEGSI/ARERA n. 104/10 e s.m.i., il Fornitore corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico, per l'importo riconosciuto ai sensi dello stesso art. 14, mediante accredito nella prima fattura utile ovvero rimessa diretta.

22. **Pronto Intervento**

Il Fornitore, con la prima fattura utile, si impegna a fornire al Cliente i numeri di emergenza del Distributore per ogni eventuale necessità. Nel caso di successiva variazione, il Fornitore provvederà a comunicare i nuovi numeri di emergenza con la fattura successiva.

23. **Assicurazione cliente finale**

Non applicabile

24. **Riservatezza**

Il Cliente e il Fornitore si impegnano a mantenere strettamente riservate tutte le informazioni comunque e in qualunque maniera ricevute in relazione al Contratto ed all'altra parte ("Informazioni Confidenziali"), fra cui a titolo esemplificativo il corrispettivo della fornitura, e faranno in modo che tale impegno sia rispettato anche dai loro amministratori, dipendenti e consulenti ai quali le Informazioni Confidenziali siano state comunicate. Queste sono, agli effetti di legge, considerate protette ai sensi degli artt. 98 e 99 del Codice per la Proprietà Industriale. Ciascuna parte adotterà ogni necessaria precauzione ai fini di salvaguardare la riservatezza e segretezza delle Informazioni Confidenziali e di impedire la loro rivelazione a terzi, restando inteso che nessuna delle parti sarà ritenuta inadempiente alle disposizioni del presente articolo per effetto di comunicazioni eseguite in ottemperanza a obblighi di legge o in seguito ad espresso consenso scritto dell'altra parte.

25. **Legge applicabile e Foro territoriale competente**

Per quanto non previsto dalla proposta di somministrazione e dalle presenti Condizioni Generali di Fornitura, il contratto è regolato dalla legge italiana e dalla normativa specifica del settore. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Fornitore e il Cliente in merito all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del contratto si farà ricorso al foro di Matera per il Cliente non domestico.

26. **Clausola di conservazione**

Qualora una clausola o una delle disposizioni del presente Contratto risulti invalida, inefficace o inapplicabile, essa non comporterà l'invalidità, l'inefficacia o lo scioglimento dello stesso, fatta salva l'applicazione dell'art. 1419, comma 1, cod. civ. 27. Fonti normative Nell'ambito del presente Contratto si fa particolare riferimento alle seguenti disposizioni: 1) Autorità per l'energia elettrica e il gas (le delibere riportate nel presente documento sono consultabili sul sito dell'AEEGSI www.autorita.energia.it): - Delibera AEEGSI/ARERA 78/99 del 26 maggio 1999 (Definizione di alcune clausole negoziali da inserire nei contratti bilaterali, di fornitura di servizi elettrici a clienti idonei di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 1999 n. 144, s.m.i. (Delibera AEEGSI/ARERA 78/99); - Delibera AEEGSI/ARERA 108/00 del 15 giugno 2000 (Adeguamento del corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, modificazione degli articoli 1, 7 e 8 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, e delle componenti tariffarie A ed UC di cui all'articolo 3, comma 3.1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, adozione di disposizioni in materia di Cassa conguaglio per il settore elettrico), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2000 n. 151, s.m.i. (Delibera AEEGSI/ARERA 108/00); - Delibera AEEGSI/ARERA 138/03 del 4 dicembre 2003 (Criteri per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale ai clienti finali e disposizioni in materia di tariffe per l'attività di distribuzione), pubblicata nella Gazzetta del 29 dicembre 2003 n. 300, s.m.i. (Delibera AEEGSI/ARERA 138/03); - Delibera AEEGSI/ARERA 40/04 del 18 marzo 2004 (Adozione del regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 aprile 2004 n. 83, s.m.i. (Delibera AEEGSI/ARERA 40/04); - Delibera AEEGSI/ARERA 111/06 del 9 giugno 2006 (Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2006 n. 153, supplemento ordinario n. 158, s.m.i. (Delibera AEEGSI/ARERA 111/06); - Delibera AEEGSI/ARERA 181/06 del 2 agosto 2006 (Aggiornamento delle fasce orarie con decorrenza 1 gennaio 2007), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11 settembre 2006 n. 211, s.m.i. (Delibera AEEGSI/ARERA 181/06); - Delibera AEEGSI/ARERA 144/07 del 25 giugno 2007 (Disciplina del recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica e di gas naturale, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h) della legge14 novembre 1995, n. 481), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 2007, n. 164, supplemento ordinario n. 161, s.m.i. (Delibera AEEGSI/ARERA 144/07); - Delibera AEEGSI/ARERA 333/07 del 19 dicembre 2007 (Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2008 n. 22, supplemento ordinario n. 22, s.m.i. (Delibera AEEGSI/ARERA333/07); - Delibera AEEGSI/ARERA 348/07 del 29 dicembre 2007 (Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 e disposizioni in materia di condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2008 n. 40, supplemento ordinario n. 37 s.m.i. (Delibera AEEGSI/ARERA 348/07); - Delibera AEEGSI/ARERA ARG/elt 4/08 del 25 gennaio 2008 (Regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto dell'energia elettrica nei casi di morosità dei

clienti finali o di inadempimento da parte del venditore); - Delibera AEEGSI/ARERA 258/15/R/com del 29 maggio 2015 (Primi interventi in materia di morosità nei mercati retail dell'energia elettrica e gas naturale e revisione dei tempi dello switching nel settore del gas naturale); - Delibera AEEGSI/ARERA ARG/com 164/08 del 18 novembre 2008 (Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2009 n. 2, s.m.i. (Delibera AEEGSI/ARERA ARG/com 164/08); - Delibera AEEGSI/ARERA ARG/gas 64/09 del 28 maggio 2009 (Approvazione del Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG)), pubblicata sul sito www.autorita. energia.it in data 4 giugno 2009 s.m.i. (Delibera AEEGSI/ARERA 64/09); - Delibera AEEGSI/ARERA ARG/com 104/10 dell'08 luglio 2010 (Approvazione del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali), pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 12 luglio 2010, s.m.i. (Del. ARG/com 104/10); - Delibera AEEGSI/ARERA ARG/gas 99/11 del 21 luglio 2011 (Disposizioni per il mercato della vendita al dettaglio del gas naturale: servizio di default, acquisto e perdita della responsabilità dei prelievi e approvazione del Testo Integrato Morosità Gas (TIMG). Modifiche e integrazioni alla disciplina vigente in materia di contenimento del rischio creditizio per il mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica), pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 29 luglio 2011, s.m.i. (Del. ARG/gas 99/11); - Delibera AEEGSI/ARERA ARG/elt 199/11 del 29 dicembre 2011 (Disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015 e disposizioni in materia di condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione), pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 31 dicembre 2011, s.m.i. (Delibera AEEGSI/ARERA 199/11) 2) Legge italiana: - Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 (Istituzione e disciplina dell'Imposta sul Valore Aggiunto), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 novembre 1972, supplemento ordinario n. 292, s.m.i. (D.P.R.633/72); - Decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 29 settembre 1973 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 1973 n. 268, supplemento ordinario n. 1, s.m.i. (D.P.R.605/73); - Decreto Legge n. 746 del 29 dicembre 1983 (Disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1983 n. 358, s.m.i. (D.L.746/83); - Legge n. 17 del 27 febbraio 1984 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 febbraio 1984 n. 59, s.m.i. (L.19/84);- Decreto Legge n. 853 del 19 dicembre 1984 (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 1984 n. 347, s.m.i. (D.L.853/84); - Legge n. 17 del 17 febbraio 1985 (Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 19 dicembre 1984, n. 853 riportante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'amministrazione finanziaria), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1985 n. 41-bis, s.m.i. (L.17/85); - Legge n. 481 del 14 novembre 1995 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 1995, n. 270, supplemento ordinario n. 136, s.m.i. (L.481/95); - Legge n. 30 del 28 febbraio 1997 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1 marzo 1997 n. 50, s.m.i. (L.30/97); - Decreto Legislativo n. 79 del 16 marzo 1999 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 1999, n. 75, s.m.i. (D. Lgs.79/99); - Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2001 n. 42, supplemento ordinario n. 30, s.m.i. (D.P.R.445/00); - Decreto Legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2002, n. 249, s.m.i. (D. Lgs.231/02); - Decreto Legislativo n. 196/03 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003 n. 174, supplemento ordinario n. 123, s.m.i. (D.L.196/03); - Legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge Finanziaria 2005"), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2004, n. 306, supplemento ordinario n. 192, s.m.i. (L.311/04); - Legge n. 350 del 24 dicembre 2003 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge finanziaria 2004"), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2003 n. 299, supplemento ordinario n. 196, s.m.i. (L.350/03); - Decreto Legislativo n. 26 del 2 febbraio 2007 (Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2007 n. 68, supplemento ordinario n. 77/L, s.m.i. (D.Lgs.26/07); - Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonchè della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2007 n. 290, supplemento ordinario n. 268/L, s.m.i. (D.Lgs.231/07); - Decreto Ministeriale del 31 luglio 2009 (Criteri e modalità per la fornitura ai clienti finali delle informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita, nonchè sull'impatto ambientale della produzione), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 2009 n. 196, s.m.i. (Decreto MSE del 31/7/2009); - Decreto Legislativo n. 151 del 25 settembre 2009 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonche' della direttiva 2006/70/CE che reca misure di esecuzione. (09G0163)), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 2009 n. 256, s.m.i. (D.Lgs.151/09); - Articolo 1326 Codice Civile (Conclusione del Contratto); Articolo 1327 Codice Civile (Esecuzione prima della risposta dell'accettante); Articolo 1407 Codice Civile (Forma); Articolo 1419 Codice Civile (Nullità parziale); Articolo 1456 Codice Civile (Clausola risolutiva espressa); Articolo 1460 Codice Civile (Eccezione d'inadempimento); Articolo 1463 Codice Civile (Impossibilità totale); Articolo 1464 Codice Civile (Impossibilità parziale); Articolo 1341 Codice Civile (Condizioni generali di contratto); Articolo 1342 Codice Civile (Contratto concluso mediante moduli o formulari). 3) Agenzia delle Dogane (le circolari riportate nel presente documento sono consultabili sul sito dell'Agenzia delle Dogane www.agenziadogane. it): - Circolare Agenzia delle Dogane n. 17/D del 28 maggio 2007 (Disposizioni di applicazione del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 recante "Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità") (circolare 17/D/07 Agenzia delle Dogane). 4) Agenzia delle Entrate (le circolari riportate nel presente documento sono consultabili sul sito dell'Agenzia dell'Entrate www.agenziaentrate.gov.it): - Circolare Agenzia delle Entrate n. 44 del 19 ottobre 2005 (Comunicazione dati relativi ad immobili con utenze di energia elettrica, acqua e gas. Articolo 1, commi 332, 333 e 334 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 "Legge Finanziaria per l'anno 2005") (circolare n. 44/05 Agenzia delle Entrate). Nel Contratto, le fonti normative suddette sono prevalentemente citate in forma sintetica.

SALANDRA ,Lì _____ IL CLIENTE

_____

27- **APPROVAZIONE SPECIFICHE DI CLAUSOLEE**

Il cliente dichiara di approvare le condizioni tecniche ed economiche (riportate nel presente atto e negli allegati) e, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. dichiara di aver preso visione e approvare specificamente i seguenti artt. CGC: ART1 OGGETTO DEL CONTRATTO; 2 DEFINIZIONE AEEGSI/ARERA; 3 PERFEZIONAMENTO CONTRATTO; 4 REQUISITI DI SOLVIBILITA'; 5 DURATA DEL CONTRATTO; 6 TEMPI DI ATTIVAZIONE FORNITURA; 7 MODALITA' DI PRELIEVO E DI UTILIZZO DELL'ENERGIA; 8 TRASPORTO, DISTRIBUZIONE, CONNESSIONE E DISPACIAMENTO; 9 PARTECIPAZIONE DI ASSEGNAZIONE DIRITTI DCT; 10 OBBLIGHI FISCALI; 11 FATTURAZIONE E PAGAMENTI; 12 ACCERTAMENTI DEI CONSUMI E GARANZIA PER LA VERIFICA DELLE MISURE; 13 CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA FORNITURA; 14 RITARDI DEI PAGAMENTI; 15 RECESSO; 16 ROSOLUZIONE DEL CONTRATTO; 17 CESSIONE DEL CONTRATTO; 18 VARIAZIONE CONTRATTUALE; 19 IDENTIFICAZIONE DIPENDENTO SOLDOGAS SRL; 20 LIMITE DI RESPONSABILITA'; 21 STANDRD QULITATIVI E INDENNIZZI AUTOMATICI; 22 PRONTO INTERVENTO; 23 ASSICURAZIONE CLIENTE FINALE; 24 RISERVATEZZA; 25 LEGGE APPLICABILE; 26 CLAUSOLA CONSERVAZIONE; 27 CLAUSOLE VESSATORIE.

SALANDRA, LI'_____ IL CLIENTE

_____